

aifos




AMBIENTE **LAVORO**

Workshop

ATTREZZATURE DI LAVORO – Formazione, addestramento e verifica delle conoscenze pregresse

Giovedì 28 maggio

11:30 – 13:30

Stand A20 Saletta Aifos A24

Relatore:  **Stefano Farina**

Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)

- Il workshop si propone di approfondire il tema della formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro alla luce delle più recenti evoluzioni normative e dell'accordo di riferimento.
- Partendo da un inquadramento della normativa vigente, verranno analizzate le principali criticità applicative che emergono nei contesti organizzativi, con particolare attenzione
 - agli obblighi formativi,
 - ai ruoli,
 - alle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.
- L'obiettivo dell'evento è quello di favorire il confronto, stimolando una riflessione condivisa sulle soluzioni adottabili nei diversi contesti lavorativi.

Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)



Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)



L'ASR 59/2025 (dovrebbe essere) entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il **24 maggio 2025** e prevedeva un periodo transitorio durante il quale potevano essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni precedenti, nonché dell'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero del Lavoro, all'interno delle sue FAQ ha precisato che l'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2025.

Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)



Si evidenzia che ogni Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono deliberare autonomamente, **introducendo criteri applicativi più stringenti.**

Si invita a verificare nell'ambito della propria Regione o Provincia Autonoma la presenza di eventuali delibere emanate.

A solo titolo di esempio:

I corsi sperimentali attrezzature effettuati in Provincia di Bolzano non vengono riconosciuti (e perciò non hanno valore) in Regione Lombardia.

Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)



ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

SOGGETTI FORMATORI

- soggetti “istituzionali”
- soggetti “accreditati”
- altri soggetti



Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)



DOCENTI

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti dell'accordo.

Il Soggetto Formatore ha l'obbligo di verificare i requisiti dei docenti, raccogliendo e conservando la documentazione che ne attesta il possesso.

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

I DOCENTI

Quali **requisiti debbono possedere i docenti** dei corsi di formazione per attrezzature di lavoro nonché i docenti esperti della parte pratica?



FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

I DOCENTI

Secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni 59/2025, i **requisiti dei docenti** per i corsi di formazione relativi alle attrezzature di lavoro sono così definiti:

Modulo teorico-tecnico

Deve essere svolto da docenti che:

- rispettano i requisiti generali previsti al punto 2 della Parte I dell'Accordo, ossia quelli indicati dal D.l. 6 marzo 2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- possiedono una conoscenza tecnica specifica dell'attrezzatura oggetto del corso.

I DOCENTI


Secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni 59/2025, i **requisiti dei docenti** per i corsi di formazione relativi alle attrezzature di lavoro sono così definiti:

Modulo pratico

Deve essere svolto da docenti che:

- rispettano i medesimi requisiti generali previsti dal D.l. 6 marzo 2013;
- hanno una esperienza **professionale pratica di almeno tre anni, documentata e verificabile**, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature trattate.





FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81/2008

RIASSUMENDO:

I docenti devono soddisfare due livelli di requisiti:

- **Generali**

come previsto dalla normativa vigente per i formatori (D.l. 6 marzo 2013 e successive modifiche);

- **Specifici**

legati alla conoscenza tecnica e all'esperienza professionale pratica sull'attrezzatura oggetto della formazione.

Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)



MODALITA' DI EROGAZIONE

Presenza: ✓

Videoconferenza: ✗

E-learning: ✗

Convegni: ✗

Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)

CAMPI PROVA



e poi...

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

I CAMPI PROVA

IDONEITÀ DELL'AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE

I soggetti formatori devono garantire che l'attività pratica sia effettuata come di seguito indicato:

- a) un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Verifica" per ciascuna tipologia di attrezzatura;

e poi...

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

I CAMPI PROVA

IDONEITÀ DELL'AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE

I soggetti formatori devono garantire che l'attività pratica sia effettuata come di seguito indicato:

- b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Verifica" per ciascuna tipologia di attrezzatura;

e poi...

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

I CAMPI PROVA

IDONEITÀ DELL'AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE

I soggetti formatori devono garantire che l'attività pratica sia effettuata come di seguito indicato:

- c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e verifica;

e poi...

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

I CAMPI PROVA

IDONEITÀ DELL'AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE

I soggetti formatori devono garantire che l'attività pratica sia effettuata come di seguito indicato:

- d) i dispositivi di protezione individuali necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento durante la verifica. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.

Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)



FORMAZIONE PREGRESSA

FORMAZIONE PREGRESSA

Riconoscimento della formazione pregressa:
Cosa si intende per «corsi con contenuto conforme»


Il nuovo Accordo parla di "contenuto", ma non di "ore";

ciò significa che **gli argomenti dei vecchi corsi devono essere integralmente sovrapponibili agli argomenti dei nuovi corsi**, ma non anche le ore di durata della formazione. **In caso di contenuti non sovrapponibili non sono ammesse integrazioni!!!!**

NB: Sarà comunque utile **considerare un numero di ore congruo** a poter trattare tutti gli argomenti previsti dai programmi dei nuovi corsi, in linea con il principio di base da seguire relativo all'efficacia della formazione.

**FAQ N.
14, 15, 22, 23**

**Verificare
i programmi!!!**



Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)



AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento per rinnovare l'abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

L'assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)



VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI

VERIFICHE & TEST

I nostri test relativi ai corsi attrezzature prevedono 10 domande a risposta multipla e si tratta di test intermedi da poter somministrare durante lo svolgimento del percorso formativo. Non costituiscono però parte del test finale.

L'ASR 2025 prevede infatti, per la verifica finale delle attrezzature di lavoro, le sole prove pratiche così come indicate per ciascuna attrezzatura, come si evince da:

“Verifica

→ *Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.*

La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici.

→ *Al termine del modulo pratico dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 4 delle prove di cui alla parte pratica.*

→ *Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico*

!!!RAPPORTO ISTRUTTORE E PARTECIPANTI!!!

FAQ N. 18: rapporto 1: 6 per parti pratiche, durante il colloquio 1:1

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81/2008

Per i corsi di aggiornamento delle attrezzature,
considerando che viene specificato che la verifica
finale sia una "prova pratica e colloquio", **deve
essere garantito di conseguenza il rapporto
discente/docente 1:6?**



FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81/2008

Il rapporto 1:6 indicato al punto 3 della Parte I dell'Accordo SR 59/2025 si **riferisce esclusivamente alle attività pratiche dei percorsi formativi**, cioè alle esercitazioni che fanno parte del corso.

Per quanto riguarda la verifica finale di apprendimento, che è obbligatoria per tutti i corsi ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, questa deve essere **svolta in forma individuale e comprende una prova pratica e un colloquio**. In particolare, il rapporto 1:6 si applica esclusivamente alle esercitazioni pratiche svolte durante il corso, per garantire un'adeguata supervisione e sicurezza.

La **verifica finale, invece, è sempre individuale e comprende una prova pratica e un colloquio, come richiesto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, durante la fase di valutazione conclusiva non è necessario rispettare il rapporto 1 docente ogni 6 discenti, perché la prova viene svolta singolarmente.**

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81/2008

Gli aggiornamenti per le attrezzature possono essere fatti in aula, come previsto dal precedente Accordo SR? I corsi di aggiornamento sulle attrezzature possono essere **svolti in videoconferenza sincrona o è obbligatoria la presenza?**



Quesito
n. 19

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81/2008

Secondo quanto stabilito dall'Accordo SR 59/2025, sia la formazione iniziale sia i corsi di aggiornamento per le attrezzature di lavoro devono essere **svolti esclusivamente in presenza fisica**.

Non è consentito l'utilizzo di modalità a distanza, come la videoconferenza sincrona, né l'e-learning.

Questa indicazione è esplicitamente riportata nella tabella del punto 3.5 della Parte IV dell'Accordo, che conferma l'obbligo della presenza fisica per garantire l'efficacia delle esercitazioni pratiche e delle verifiche finali.

Attrezzature: facciamo il punto

Da capire se si tratta di un punto esclamativo (!) o di un punto di domanda (?)



**TRA
VECCHIE
E
NUOVE
ATTREZZATURE**

Attrezzature Accordo 22/02/2012 (riconfermate)

Corsi teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di:

- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- gru per autocarro
- gru a torre
- carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo
- gru mobili
- trattori agricoli o forestali
- escavatori, pale cariatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- pompe per calcestruzzo

Attrezzature Accordo 22/02/2012 (riconfermate)

Corsi teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di:


- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- gru per autocarro
- gru a torre
- carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo
- gru mobili
- trattori agricoli o forestali
- escavatori, pale cariatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- pompe per calcestruzzo

Attrezzature Accordo 17/04/2025 (aggiunta)

Corsi teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di:

Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo

6. Parte Pratica carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/ sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone (6 ore)




FORMAZIONE PER CARRELLO SEMOVENTE a braccio telescopico equipaggiato con pala

Nel nuovo Accordo SR nella parte riferita alla formazione degli addetti all'utilizzo **del carrello semovente a braccio telescopico sono stati introdotti i moduli integrativi per l'utilizzo di tale attrezzatura per il sollevamento di persone o per il sollevamento di carichi sospesi**. Per quanto riguarda invece gli operatori che utilizzano tale macchina equipaggiata con pala nel nuovo Accordo SR non è previsto nessun modulo integrativo. In precedenza, secondo specifica circolare di chiarimento relativa al precedente Accordo SR gli operatori che utilizzavano il telescopico equipaggiato con attrezzature che lo rendono assimilabile ad un'altra attrezzatura per cui è prevista specifica formazione oltre alla formazione del carrello telescopico dovevano frequentare anche la formazione della macchina specifica. Essendo abrogato il vecchio Accordo SR **dovrebbero essere abrogate anche le relative circolari? Gli operatori che utilizzano carrello telescopico con pala che formazione devono avere?**

FORMAZIONE PER CARRELLO SEMOVENTE a braccio telescopico equipaggiato con pala

Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo di cui al punto 8.3.4. della parte II dell'Accordo 59/2025 siano abbinati **accessori tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni** comprese nell'allegato II del citato Accordo, è **necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.**



Attrezzature Accordo 17/04/2025 (aggiunta)

Corsi teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di:

Escavatori, pale cariatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaina o una benna rimanendo ferma, ~~con massa operativa maggiore di 6.000 kg.~~




MACCHINE MOVIMENTO TERRA: «MINI ESCAVATORI» con massa inferiore ai 6.000 kg

FAQ N. 22

✓ **Non gode del periodo transitorio
di 1 anno**

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA

CORSO BASE



Attrezzature Accordo 17/04/2025 (aggiunta)

Corsi teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di:

Escavatori, pale cariatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

Pale cariatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, **con massa operativa maggiore di 4.500 kg.**



MACCHINE MOVIMENTO TERRA: «MINI PALE»

con massa inferiore ai 4.500 kg

Il nuovo Accordo ha
confermato quanto detto dal
vecchio accordo del
22/02/2012

**NON RIENTRA TRA LE
ATTREZZATURE NORMATE!!!**



Attrezzature Accordo 17/04/2025 (aggiunte)


Corsi teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di:

Macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccogli frutta CRF)


Macchina agricola raccogli frutta:

(comunemente denominata carro raccogli frutta)

piattaforma di lavoro elevabile semovente o trainata fuoristrada per frutteti (su ruote o su cingoli), progettata per lavorare su terreno naturale sconnesso, per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto dalla posizione di lavoro.



FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA (comunemente detta carro raccogli frutta CRF)




Attrezzature Accordo 17/04/2025 (aggiunte)

Corsi teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di:

Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)


Caricatori per la movimentazione di materiali:

macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per la movimentazione di rottami, rifiuti e materiale in genere, solitamente per mezzo di un organo di presa. Possono essere dotati di un sistema di stabilizzazione.



FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI (CMM)

CORSO BASE



Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno


AGGIORNAMENTO Rinnovo abilitazione parte pratica




ATTREZZATURE

Formazione CMM

Con riferimento al nuovo corso ad oggi denominato ***Caricatore Movimentazione Materiale***, gli operatori che in precedenza conducevano queste attrezzature frequentavano il corso per gru mobili o gru su autocarro o per escavatori con integrazione rispetto all'accessorio di presa comunemente detto. Tali percorsi formativi possono essere considerati validi?





ATTREZZATURE

Formazione CMM

Con l'Accordo SR 59/2025 è stato introdotto il **nuovo corso per addetti alla conduzione del *Caricatore Movimentazione Materiale (CMM)***. In merito al riconoscimento della formazione pregressa, la parte VII dell'Accordo stabilisce che **restano validi i percorsi formativi** svolti in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, purché i contenuti siano conformi alle nuove disposizioni.


Pertanto, i corsi già erogati per la conduzione dei CMM prima dell'entrata in vigore dell'Accordo SR 59/2025 possono essere riconosciuti se pienamente conformi ai requisiti attuali. In particolare, **il credito formativo può essere riconosciuto solo per i corsi di abilitazione alla conduzione di gru mobili previsti dall'Accordo del 2012, qualora i contenuti coincidano con quelli richiesti dal nuovo Accordo.**

Non trova invece applicazione il riconoscimento per i corsi relativi a gru su autocarro o escavatori.

Attrezzature Accordo 17/04/2025 (aggiunte)

Corsi teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di:

Carroponte





Carroponte: Gru a ponte:


gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.

Gru a cavalletto:

gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.



FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARROPONTE



RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo.

I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (**macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponi**) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, **già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo**, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81/2008

A quali condizioni sono riconosciuti i corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell'Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?






FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81/2008

I corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro indicate ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell'Accordo SR del 17 aprile 2025, se già erogati prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere **riconosciuti solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo SR 59/2025.**

Il riconoscimento non è parziale. Se il corso rispetta tutti i contenuti previsti, è valido.


Se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, non è prevista alcuna integrazione: il corso deve essere ripetuto per intero secondo le nuove regole.



FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81/2008

Da quale data decorre il **termine per l'aggiornamento dei corsi di formazione** inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell'Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?



FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE

cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81/2008

L'aggiornamento dei corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell'Accordo SR 59/2025 decorre **dalla data di conclusione del corso riportata sull'attestato**, come stabilito nella Parte VII – Altre disposizioni. Il riconoscimento, però, è subordinato alla conformità dei contenuti.

Conformità totale: **il corso deve coprire tutti i contenuti previsti dal nuovo Accordo, indipendentemente dalla durata originaria.** Se il corso pregresso è conforme ai contenuti previsti dall'Accordo SR 59/2025 (Parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11), il quinquennio si calcola dalla data indicata sull'attestato originario.

Conformità parziale: **se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, il corso non è riconosciuto** e deve essere ripetuto integralmente secondo le nuove disposizioni. Non è prevista alcuna integrazione parziale per colmare contenuti i mancanti.

Attrezzature Accordo 17/04/2025

Dentro o fuori dall'accordo?

E la gru a bandiera?



Gru a ponte (ossia gru capaci di muoversi su binari o vie di corsa, dotate di almeno una trave orizzontale e di un meccanismo di sollevamento) e **Gru a cavalletto** (ossia gru capaci di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure montate in posizione fissa, con almeno una trave orizzontale sostenuta da una gamba e dotate anch'esse di un meccanismo di sollevamento.)

Queste definizioni, in linea con la norma UNI EN 15011, costituiscono un elenco esaustivo e non meramente esemplificativo.


Ciò significa che **non è possibile estendere l'ambito di applicazione dell'Accordo ad altre tipologie di attrezzature per analogia o interpretazione.**

Alla luce di quanto sopra, le cosiddette gru a bandiera non rientrano tra le attrezzature per le quali è prevista la formazione abilitante ai sensi dell'Accordo SR 59/2025.

Attrezzature FUORI Accordo 17/04/2025

Cosa fare?

FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO



Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro

Attrezzature FUORI Accordo 17/04/2025

Cosa fare?

ADDESTRAMENTO



1

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Attrezzature FUORI Accordo 17/04/2025

Cosa fare?

ADDESTRAMENTO



2

L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;

l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Attrezzature FUORI Accordo 17/04/2025


Cosa fare?

ADDESTRAMENTO



3

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato



DOCENTI e ISTRUTTORI

UN COMUNE DENOMINATORE

L'accordo Stato - Regioni 17 aprile 2025 ha individuato come riferimento basilare per la qualificazione dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro il **DECRETO INTERMINISTERIALE 06 MARZO 2013**.

Significa che i formatori ingaggiati per tutti i corsi delineati dall'accordo 17 aprile 2025 devono poter inquadrare la loro esperienza in almeno uno dei sei criteri descritti dal decreto interministeriale, cosiddetto decreto formatori.

Vediamo quindi innanzitutto, con calma, sangue freddo e qualche esempio, come «leggere» il decreto, per mettere una base solida e comune a qualsiasi ragionamento volto a qualificare un docente.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito indicata come "Commissione";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lett. m-bis, del d.lgs. n. 81/2008 con il quale viene attribuito alla Commissione il compito di elaborare "criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento";

VISTO il documento, approvato dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 2012, con il quale vengono individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore;

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, di seguito "accordi del 21 dicembre 2011";

CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

RITENUTO necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese;

DECRETANO:

Articolo 1

1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisite ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il prerequisite e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.

LA STRUTTURA DEL DECRETO INTERMINISTERIALE

06 MARZO 2013

Il decreto interministeriale 06 marzo 2013 delinea *sei criteri* distinti per la qualifica dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro.

Prerequisito comune a tutti i criteri è il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.


Mentre il primo criterio è «autoconclusivo», composto da una sola richiesta, i criteri II – VI sono compositi: sono formati da una o due richieste «cardine» e vanno completati da una delle specifiche comuni. Entreremo nel merito delle specificità dei singoli criteri tra qualche minuto.

Oltre a delineare sei criteri abilitativi, il decreto individua anche *tre aree tematiche* su cui si articolano le docenze in materia di SSL:

1. l'area normativo/giuridico/organizzativa;
2. l'area rischi tecnici/igienico-sanitari;
3. l'area comunicazione/relazioni.

LA STRUTTURA DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 06 MARZO 2013

Prerequisito: Titolo di Studio - Diploma di scuola secondaria di secondo grado



SPECIFICHE:

Percorso formativo in didattica, con esame finale, della **durata minima di 24 ore** o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni

LE PARTICOLARITÀ DEI REQUISITI DEI FORMATORI DEI CORSI CON PARTE PRATICA

- **ATTREZZATURE - MODULO TEORICO/TECNICO** → D. l. 6 marzo 2013 + conoscenza tecnica dell'attrezzatura
- **ATTREZZATURE - MODULI PRATICI E AGGIORNAMENTI** → D.l. 6 marzo 2013 + 3 anni esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione dell'attrezzatura
- **SPAZI CONFINATI - MODULO GIURIDICO MODULO TECNICO** → D.l. 6/3/2013 + 3 anni esperienza professionale settore lavori in ambienti confinati
- **SPAZI CONFINATI - MODULO PRATICO E AGGIORNAMENTI** → D.l. 6/3/2013 + 3 anni esperienza professionale pratica



LE FAQ CONFERMANO!

FAQ N. 14 Quali requisiti debbono possedere i docenti dei corsi di formazione per attrezzature di lavoro nonché i docenti esperti della parte pratica?

Risposta Secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni 59/2025, i requisiti dei docenti per i corsi di formazione relativi alle attrezzature di lavoro sono così definiti:

Modulo teorico-tecnico Deve essere svolto da docenti che: 1) rispettano i requisiti generali previsti al punto 2 della Parte I dell'Accordo, ossia quelli indicati dal D.I. 6 marzo 2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 2) possiedono una conoscenza tecnica specifica dell'attrezzatura oggetto del corso.

Modulo pratico Deve essere condotto da docenti che: 1) rispettano i medesimi requisiti generali previsti dal

D.I. 6 marzo 2013; 2) hanno una esperienza professionale pratica di almeno tre anni, documentata e verificabile, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature trattate.

I docenti devono soddisfare due livelli di requisiti:
Generali, come previsto dalla normativa vigente per i formatori (D.I. 6 marzo 2013 e successive modifiche);
Specifici, legati alla conoscenza tecnica e all'esperienza professionale pratica sull'attrezzatura oggetto della formazione

FACCIAMO INSIEME UN RAGIONAMENTO ESEMPLIFICATIVO

Quando i corsi attrezzature erano erogati seguendo l'accordo Stato – Regioni 22/02/2012, i corsi erano spesso divisi tra docente per la parte teorica e istruttore per la parte pratica.

Capitava che il docente fosse un formatore sicurezza abilitato ai sensi del d.i. 06 marzo 2013, mentre l'istruttore fosse un operatore esperto nell'utilizzo dell'attrezzatura di cui si trattava.

Possiamo ancora procedere in questo modo?

NO! È necessario che anche gli istruttori siano abilitati ai sensi del d.i.!

Il curriculum dei docenti che si occupano della parte pratica deve quindi avere elementi di contatto con uno dei criteri indicati poc'anzi.

Prima di allarmarsi, vanno analizzati nei dettagli i cv delle risorse presenti in azienda o nella rosa dei propri formatori.

- Spesso alcuni formatori hanno talmente tante ore di affiancamento nelle parti pratiche da potersi già ritenere abilitati
- Spesso gli operatori esperti hanno anche ruolo di preposti, aspp, responsabili di cantiere, RLS...insomma, tanti altri elementi analizzabili oltre all'esperienza di utilizzo dell'attrezzatura!

Test di verifica

ATTREZZATURE DI LAVORO – Formazione, addestramento e
verifica delle conoscenze pregresse



Inquadra il QRcode e completa
il test di verifica





aifos
Grazie per l'attenzione




ALLEGATO II


Individuazione delle attrezzature di lavoro

Ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:

- **Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE):** macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio. Esempio indicativo e non esaustivo:




- **Gru per autocarro:** gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo. Esempio indicativo e non esaustivo:



- **Gru a torre:** gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.


Esempio indicativo e non esaustivo:



- **Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:**


1. **Carrelli industriali semoventi:** qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile
2. **Carrelli semoventi a braccio telescopico:** carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.
3. **Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi:** attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.

Esempio indicativo e non esaustivo:




- **Gru mobile:** autogrù a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità.

Esempio indicativo e non esaustivo:




- **Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile**


Esempio indicativo e non esaustivo:



- **Trattori agricoli o forestali:** qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

Esempio indicativo e non esaustivo:






▪ **Macchine movimento terra:**


1. **Escavatori idraulici:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma.
2. **Escavatori a fune:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
3. **Pale cariatrici frontali:** macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
4. **Terne:** macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
5. **Autoribaltabile a cingoli:** macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

Esempio indicativo e non esaustivo:




- **Pompa per calcestruzzo:** dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

Esempio indicativo e non esaustivo:




- **Macchina agricola raccogli frutta:** (comunemente denominata carro raccogli frutta): piattaforma di lavoro elevabile semovente o trainata fuoristrada per frutteti (su ruote o su cingoli), progettata per lavorare su terreno naturale sconnesso, per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto dalla posizione di lavoro.

Esempio indicativo e non esaustivo:




- **Caricatori per la movimentazione di materiali:** macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per la movimentazione di rottami, rifiuti e materiale in genere, solitamente per mezzo di un organo di presa. Possono essere dotati di un sistema di stabilizzazione.

Esempio indicativo e non esaustivo:




■ **Carroponte:**

1. **Gru a ponte:** gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.
2. **Gru a cavalletto:** gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.



 **FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI**

 **CORSO BASE**




Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno

 **AGGIORNAMENTO**
Rinnovo abilitazione parte pratica




 **FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI GRU PER AUTOCARRO**

 **CORSO BASE**



Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno


 **AGGIORNAMENTO**
Rinnovo abilitazione parte pratica



Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI


CORSO BASE



Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno

AGGIORNAMENTO


Rinnovo abilitazione parte pratica



Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno


 **FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI GRU MOBILI**

 **CORSO BASE**




+

 **Modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote
con falcone telescopico o brandeggiabile**



Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno


 **AGGIORNAMENTO**
Rinnovo abilitazione parte pratica



Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno


 **FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI TRATTORI**

 **CORSO BASE**




FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA

CORSO BASE




 **FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI POMPE CALCESTRUZZO**

 **CORSO BASE**



 **FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA
(comunemente detta carro raccogli frutta CRF)**

 **CORSO BASE**



Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno


 **AGGIORNAMENTO**
Rinnovo abilitazione parte pratica



Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno

 **FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE
DI MATERIALI (CMM)**


 **CORSO BASE**





FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARROPONTE

CORSO BASE



Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno

AGGIORNAMENTO Rinnovo abilitazione parte pratica



Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno

FORMAZIONE ESCAVATORE con massa inferiore ai 6000 kg

Col nuovo Accordo SR nella parte relativa alla formazione degli addetti all'utilizzo dell'escavatore è stata **eliminata la distinzione tra escavatori con massa superiore ai 6000 Kg ed escavatori con massa inferiore** presente nel precedente Accordo SR. Pertanto, per l'utilizzo di qualsiasi escavatore indipendentemente dalla massa **l'operatore deve frequentare il corso di 10 ore**. Precedentemente gli operatori addetti all'utilizzo di escavatori con massa inferiore a 6000 kg venivano comunque formati con corsi non normati dall'Accordo SR stato regioni e pertanto di durata e contenuti stabiliti da chi erogava la formazione a sensi dell'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08. Chi è in possesso di questa formazione come si deve comportare in questo momento? Deve **rifare completamente la formazione da zero**?

FORMAZIONE ESCAVATORE con massa inferiore ai 6000 kg


In coerenza con la parte VII dell'Accordo SR 59/2025 – riconoscimento formazione pregressa degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 - sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'Accordo SR del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo SR. **I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti.** Il punto 2 della Parte VII dell'Accordo prevede che, per alcune nuove attrezzature indicate nella Parte II (macchine agricole raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali, carroponi), i **corsi abilitanti devono essere frequentati e conclusi entro il termine dei 12 mesi.** Pertanto, per queste attrezzature l'abilitazione deve essere conseguita secondo le regole del nuovo Accordo SR 59/2025, anche nel periodo transitorio. Conseguentemente gli eventuali percorsi formativi riferiti alla abilitazione alla conduzione di escavatori già erogati alla data di entrata in vigore dell'Accordo SR 59/2025, ma non conformi all'Accordo SR del 22 febbraio 2012 **non sono validi al fine del riconoscimento della formazione pregressa.**

Quesito
n. 23

ATTREZZATURE

formazione per carroponte

La **formazione per il carroponte** ora incluso tra le attrezzature che richiedono abilitazione dell'operatore, se organizzata per un'azienda precedentemente alla data di entrata in vigore dell'Accordo 59/2025 e ancora da svolgere, **deve avere durata minima prevista dall'Accordo 59/2025?**



ATTREZZATURE

formazione per carroponte

L' Accordo SR 59/2025 ha incluso il carroponte tra le attrezzature per le quali è richiesta l'abilitazione dell'operatore. In tale contesto, occorre **distinguere tra corsi già erogati prima della sua entrata in vigore e corsi programmati ma non ancora svolti.**

Per i corsi già erogati, l'Accordo stabilisce che essi siano riconosciuti qualora i contenuti risultino conformi alle nuove disposizioni. In tal caso, l'aggiornamento decorre dalla data di conclusione riportata nell'attestato, indipendentemente dalla durata del percorso formativo.

Diverso è il caso dei corsi "ancora da svolgere". Poiché non si tratta di formazione pregressa, essi devono essere organizzati in piena conformità all'Accordo SR 59/2025, sia per quanto riguarda i contenuti sia per la durata minima prevista.


Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, **l'elemento determinante non è la durata del corso, bensì la verifica puntuale della conformità dei contenuti rispetto a quanto stabilito dall'Accordo.** Solo dimostrando formalmente tale conformità sarà possibile considerare validi i percorsi già realizzati.

Quesito
n. 24

ATTREZZATURE

formazione per carroponete

Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. **gru a bandiera rientrano tra le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall'Accordo SR 59/2025.**



ATTREZZATURE formazione per carroponte

Con l'Accordo SR 59/2025 è stato introdotto l'obbligo di formazione abilitante per gli addetti alla conduzione di specifiche tipologie di gru, individuate nell'allegato II. In tale allegato vengono fornite definizioni puntuali:

Gru a ponte (ossia gru capaci di muoversi su binari o vie di corsa, dotate di almeno una trave orizzontale e di un meccanismo di sollevamento) e **Gru a cavalletto** (ossia gru capaci di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure montate in posizione fissa, con almeno una trave orizzontale sostenuta da una gamba e dotate anch'esse di un meccanismo di sollevamento.)

Queste definizioni, in linea con la norma UNI EN 15011, costituiscono un elenco esaustivo e non meramente esemplificativo. Ciò significa che **non è possibile estendere l'ambito di applicazione dell'Accordo ad altre tipologie di attrezzature per analogia o interpretazione.**

Alla luce di quanto sopra, le cosiddette gru a bandiera non rientrano tra le attrezzature per le quali è prevista la formazione abilitante ai sensi dell'Accordo SR 59/2025.



NOVITÀ ATTREZZATURE DI LAVORO e STUDIO DEI CASI

CARRELLI DESTINATI AL SOLLEVAMENTO DI CARICHI SOSPESI E PERSONE

Vale il concetto delle macchine movimento terra, anche se non esplicitato

NB: L'operatore che effettua questo modulo non è tenuto a effettuare la formazione:

- PLE
- GRU MOBILI

- ✓ Viene introdotta di fatto una nuova attrezzatura prima non presente tra quelle normate
- ✓ La formazione per questa tipologia di carrello, non essendo esplicitata nelle disposizioni transitorie, deve essere fatta subito (**non gode del periodo transitorio di 1 anno**)


CARRELLI SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO EQUIPAGGIATO CON PALA

FAQ N. 20



Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo siano **abbinati accessori** tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese nell'allegato II del citato Accordo, **è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.**

CARICATORE PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI (CMM)



FREQUENZA ENTRO 12 MESI
DALL'ENTRATA IN VIGORE
DELL'ACCORDO: 19 MAGGIO 2026

FAQ N. 12



I corsi già erogati per la conduzione dei CMM prima dell'entrata in vigore dell'Accordo SR 59/2025 possono essere riconosciuti se pienamente conformi ai requisiti attuali. In particolare, il credito formativo può essere riconosciuto solo per i corsi di abilitazione alla conduzione di gru mobili previsti dall'Accordo del 2012, qualora i contenuti coincidano con quelli richiesti dal nuovo Accordo.

Modulo teorico-tecnico

Propedeutico per lo svolgimento dei moduli pratici

 **4 ore**

Presenza:  Videoconferenza:  E-learning: 

Verifica intermedia: questionario a risposta multipla

uno dei seguenti moduli pratici
in base alla tipologia di attrezzatura

Carroponte/gru a cavalletto
con comando in cabina

 **6 ore**

Presenza: 
Videoconferenza: 
E-learning: 

Prova pratica finale**

 **totale ore: 10**

Carroponte/gru carroponte/
gru a cavalletto con comando
pensile/radiocomandato

 **6 ore**

Presenza: 
Videoconferenza: 
E-learning: 

Prova pratica finale**

 **totale ore: 10**

Carroponte/gru a cavalletto
con comando pensile/
radiocomandato e/o con
comando in cabina

 **7 ore**

Presenza: 
Videoconferenza: 
E-learning: 

Prova pratica finale**

 **totale ore: 11**

Questionario di gradimento



FREQUENZA **ENTRO 12 MESI**
DALL'ENTRATA IN VIGORE
DELL'ACCORDO: **19 MAGGIO 2026**

FAQ N. 24



LA GRU A
BANDIERA
RIENTRA IN
QUESTA
FORMAZIONE?

NO!!!!